


Approvato con delibera di Consiglio comunale
N. 88 del 26/06/2009

	<p>COMUNE DI AGRIGENTO Settore IX - Servizio IV Tutela Igiene Ambientale</p>	<p>“la nostra civiltà contro il pizzo e l’usura”</p>
---	---	--

REGOLAMENTO
PER LA TUTELA DALL’INQUINAMENTO ACUSTICO

Il Titolare A.P.O.
Arch. Domenico Savio Lo Presti

Il Dirigente del Settore IX
Ing. Salvatore Tedesco

**REGOLAMENTO
PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO**

INDICE

TITOLO I°
GENERALITA'

Art. 1 – Finalità ed ambito d'applicazione	pag. 3
Art. 2 – Riferimenti legislativi	pag. 3
Art. 3 – Competenze del Comune	pag. 3
Art. 4 – Controlli amministrativi da parte del Comune	pag. 3
Art. 5 – Definizioni	pag. 4
Art. 6 – Suddivisione del territorio comunale.....	pag. 6

TITOLO II°
DISPOSIZIONI DI NATURA URBANISTICA ED EDILIZIA -
LOTTIZZAZIONI E REALIZZAZIONI DI EDIFICI A DESTINAZIONE SPECIALE

Art. 7 – Progettazioni di lottizzazioni urbanistiche	pag. 6
Art. 8 – Impatto Acustico per opere ed edifici a destinazione speciale	pag. 6
Art. 9 – Rilascio nulla osta acustico	pag. 6
Art. 10 – Requisiti professionali richiesti agli estensori di relazioni acustiche	pag. 6
Art. 11 – Isolamento acustico	pag. 7
Art. 12 – Limiti rumorosità prodotta da impianti tecnologici a servizio dell'edificio	pag. 7

TITOLO III°
REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' TEMPORANEE

Art. 13 – Orari dei cantieri	pag. 8
Art. 14 – Limiti di emissione sonora all'interno dei cantieri e relative prescrizioni	pag. 9
Art. 15 – Autorizzazione per l'attività dei cantieri	pag. 9
Art. 16 – Attività agricole e di giardinaggio	pag. 10
Art. 17 – Limiti di emissione sonora delle manifestazioni	pag. 10
Art. 18 – Autorizzazione per l'esercizio di manifestazioni	pag. 11
Art. 19 – Uso di altoparlanti su veicoli	pag. 12

TITOLO IV°
TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 20 – Emissioni Sonore disturbanti	pag. 12
Art. 21 – Vigilanza sugli avventori degli esercizi pubblici	pag. 12
Art. 22 – Locali pubblici e luoghi aperti al pubblico con intrattenimento musicale	pag. 12
Art. 23 – Giochi rumorosi	pag. 13
Art. 24 – Esercizio di mestieri rumorosi ed impianto di macchine che producono rumori e/ o scosse ai fabbricati	pag. 13

TITOLO V°
MISURAZIONI - CONTROLLI – SANZIONI

Art. 25 – Misurazioni e controlli	pag. 14
Art. 26 – Sanzioni	pag. 14
Art. 27 – Fondo comunale	pag. 15
Art. 28 – Ordinanze con tingibili ed urgenti	pag. 15

TITOLO VII°
ABROGAZIONI E NORME TRANSITORIE

Art. 29 – Abrogazioni	pag. 15
Art. 30 – Norme transitorie	pag. 15

MODULISTICA ED ITER PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONI

Modello 1 – Attivazione di cantiere	pag. 17
Modello 2 – Attivazione di cantiere – Autorizzazione in deroga	pag. 18
Modello 3 – Manifestazione a carattere temporaneo	pag. 19
Modello 4 - Mestiere rumoroso e/o impianto macchine rumorose	pag. 20
Modello 5 - Mestiere rumoroso e/o impianto macchine rumorose – Deroga	pag. 21
Iter per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 15 – Cantieri e mestieri rumorosi	pag. 22
Iter per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art.18 – Manifestazioni	pag. 23

TITOLO I° GENERALITÀ

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di attuazione, per quanto di competenza del Comune, delle disposizioni legislative statali e regionali in materia di prevenzione e di contenimento dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo.

2. Le norme stabilite dal presente regolamento hanno finalità di tutela dell'ambiente esterno e degli ambienti abitativi dalle alterazioni conseguenti al rumore prodotto dalle attività umane, nonché di salvaguardia del benessere delle persone in relazione all'inquinamento acustico dei suddetti ambienti, attraverso l'adozione di misure di prevenzione per tutto il territorio comunale e di misure di risanamento delle aree acusticamente inquinate.

3. In particolare, le norme del presente regolamento disciplinano il rilascio delle autorizzazioni in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose.

Art. 2 - Riferimenti legislativi

1. Il presente regolamento assume come principali riferimenti legislativi la Legge 26.10.95 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", il D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei lavori minimi delle sorgenti sonore" e le "Linee guida per la classificazione in zone acustiche del territorio dei comuni della Regione siciliana" di cui al D.A. del 11 settembre 2007 pubblicato in G.U.R.S. n. 50 del 19.10.2007.

Art. 3 - Competenze del Comune

1. Sono di competenza del Comune, secondo le leggi statali e regionali e il rispettivo statuto:

- a) la classificazione acustica del territorio comunale;
- b) il relativo coordinamento degli strumenti urbanistici;
- c) l'adozione dei piani di risanamento acustico;
- d) il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico;
- e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
- f) la rilevazione ed il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli;
- g) i controlli sui piani comunali;
- h) il rilascio del nulla osta acustico;
- i) l'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile.

2. Sono fatte salve le azioni espletate dal Comune e gli interventi già effettuati dalle imprese ai sensi delle norme citate al precedente articolo prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 4 - Controlli amministrativi da parte del Comune

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:

- a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
- b) della disciplina relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
- c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di legge;
- d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita da ditte e privati.

Art. 5 - Definizioni

1. Fatte salve le definizioni già previste dell'art. 2, comma 1, della Legge 26/10/1995, n. 447, ai fini delle presenti norme le denominazioni che seguono hanno i seguenti significati:

A) ATTIVITA' AGRICOLA TEMPORANEA: attività svolta con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitanti, per l'utilizzo, di un provvedimento espresso di autorizzazione, esercitata per periodi di tempo limitati, ovvero stagionalmente;

B) ATTIVITA' TEMPORANEA: qualsiasi attività che si esaurisca in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito;

C) CANTIERE: complesso degli impianti e delle attrezzature per la costruzione e riparazione di edifici, strade ed assimilabili;

D) MANIFESTAZIONE A CARATTERE TEMPORANEO: i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, caratterizzati dall'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito;

E) MANIFESTAZIONE A CARATTERE TEMPORANEO SVOLTA IN UN PUBBLICO ESERCIZIO ALL'APERTO: attività di cui al precedente punto D), svolta nell'ambito di una superficie all'uopo attrezzata, costituente sede o pertinenza di un pubblico esercizio. Sono considerati "all'aperto", in quanto le caratteristiche morfologiche permettono la propagazione senza ostacoli di emissioni sonore all'esterno dei locali dell'esercizio, anche i pubblici esercizi la cui attività avviene in locali scoperti e/o parzialmente scoperti, nonché i pubblici esercizi la cui attività avviene in locali coperti ma privi di una delle pareti di delimitazione del locale con l'esterno.

La definizione di "manifestazione a carattere temporaneo svolta in un pubblico esercizio all'aperto", va intesa nel senso che tutte le attività musicali svolte all'aperto in supporto ad attività di pubblico esercizio, prescindendo dal numero di giorni in cui la manifestazione si svolge rientrano nella fattispecie de qua la quale, in quanto tale, e' oggetto di regime autorizzatorio. Sono esonerate da detto regime autorizzatorio le attività musicali in supporto ad attività di pubblico esercizio svolte al chiuso, fermo restando il limite di cessazione oraria alle ore 24,00 laddove emissioni sonore si propaghino all'esterno del locale. Fermi restando il limite di cessazione oraria alle ore 24,00, ed il limite di zona di cui al D.P.C.M. 01.03.1991, ovvero D.M. 14.11.1997, sono altresì escluse dal regime autorizzatorio le emissioni sonore e musicali all'aperto effettuate con apparecchiature quali televisore, radio e CD, purché non collegate ad impianto di amplificazione.

F) PARTICOLARE SORGENTE SONORA: macchine da giardino, altoparlanti, cannoncini antistormo, ecc.;

G) PERIODO ESTIVO: arco temporale compreso tra il 1° giugno ed il 30 settembre;

H) PERIODO INVERNALE: arco temporale compreso tra il 1° ottobre ed il 31 maggio.

Art. 6 - Suddivisione del territorio comunale

1. Ai soli fini dell'applicazione delle norme del presente Regolamento, e senza costituire norma preordinata alla classificazione acustica, che sarà redatta con separato atto, con individuazione delle particolari zone, caso per caso in ossequio alle linee guida regionali (classe I – II – III – IV – V e VI) coincidenti possibilmente con le sezioni censuarie ISTAT, il territorio comunale è suddiviso principalmente nelle seguenti zone:

A) AREE RESIDENZIALI URBANE: rientrano in tale definizione le aree, a prevalente destinazione residenziale, nonché i centri abitati, così come definiti dal vigente Codice della Strada.

B) AREE TURISTICHE: rientrano in tale definizione le aree, a prevalente destinazione turistica, San Leone, Villaggio Peruzzo, Villaggio Pirandello, Parco Archeologico, Lido Cannatello, Centro Storico e Viale della Vittoria.

C) AREE PERIFERICHE: rientrano in tale definizione le aree, a prevalente destinazione rurale e/o zone con case sparse.

D) AREE ARTIGIANALI O INDUSTRIALI: rientrano in tale definizione le aree specificatamente destinate ad insediamenti artigianali o industriali;

E) AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE: rientrano in tale definizione le aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, nonché ad attività scolastiche di ogni ordine e grado.

2. In particolare fino all'approvazione della zonizzazione acustica di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), della L. 26/10/1995 n° 447, si fa riferimento ai limiti di emissione sonora prevista all'art. 6 del D.P.C.M. 1° Marzo 1991;

3. Tutte le attività che non abbiano carattere di temporaneità debbono rispettare i limiti assoluti della zona in cui sorgono ed i limiti differenziali negli ambienti abitativi.

4. I limiti assoluti sono (in attesa della zonizzazione acustica) stabiliti all'art. 6.1 del D.P.C.M.; tali limiti saranno valutati e misurati "al confine territoriale" delle aziende; ove il confine territoriale sia costituito da un muro, la misura viene eseguita all'interno dell'area di pertinenza, a un metro dal muro stesso; i limiti differenziali sono stabiliti dal D.P.C.M. all'art. 2 e all'art. 6.

5. Al fine del calcolo e della verifica dell'applicabilità del criterio differenziale, negli edifici abitativi la misura all'interno degli ambienti può essere sostituita dalla misura ad un metro dalla facciata, giusto l'allegato B del D.P.C.M.1/3/1991, convenzionalmente diminuita di 5 dBA. A tale criterio si atterranno anche gli uffici preposti alle verifiche (USL ed ARPA).

6. I criteri e le modalità di misurazione delle emissioni sonore nel caso di manifestazioni all'aperto e attività temporanee in genere, sono stabiliti da apposite direttive tecniche impartite dagli organi competenti dell'Amministrazione di concerto con l'ARPA e/o AUSL competenti per territorio.

TITOLO II°
DISPOSIZIONI DI NATURA URBANISTICA ED EDILIZIA
LOTTIZZAZIONI E REALIZZAZIONI DI EDIFICI A DESTINAZIONE SPECIALE

Art. 7 - Progettazioni di lottizzazioni urbanistiche

1. Coloro che intendono realizzare sul piano urbanistico una lottizzazione devono presentare unitamente alla richiesta di autorizzazione, anche una valutazione di clima acustico previsionale per le lottizzazioni che andranno ad inserirsi in prossimità delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole ed asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani.

Art. 8 - Impatto acustico per opere ed edifici a destinazione speciale

1. Nell'ambito delle procedure previste dal regolamento edilizio ovvero su richiesta del Comune, i competenti soggetti titolari del progetto delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

- a) aeroporti, avio superfici, eliporti;
- b) strade;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

2. È fatto obbligo di produrre invece una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- 1) scuole ed asili nido;
- 2) ospedali;
- 3) case di cura e di riposo;
- 4) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- 5) impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali.

3. La valutazione previsionale del clima acustico va presentata anche per ottenere:

- dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture sopra riportate;
- la licenza o l'autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
- il rilascio di autorizzazioni e/o licenze per l'apertura di pubblici esercizi e luoghi di intrattenimento danzante e/o musicale.

Art. 9 - Rilascio nulla osta acustico

1. Per le situazioni ed attività connesse con l'ultimo comma dell'articolo precedente il Comune, tramite l'ufficio Ambiente, rilascia opportuno NULLA OSTA "ACUSTICO"

Art. 10 - Requisiti professionali richiesti agli estensori di relazioni acustiche

1. Le valutazioni di impatto e le previsioni di clima acustico devono essere redatte da tecnico competente come definito dalla Legge 447/95.

Art. 11 - Isolamento acustico

1. I materiali utilizzati per la costruzione di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire una adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto concerne i rumori di calpestio, rumori di traffico, rumori di impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui o da locali o spazi destinati a servizi comuni, rumori da laboratori o da industrie, rumori da locali di pubblico spettacolo.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo gli ambienti abitativi sono distinti nelle seguenti categorie:

- categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

Premesso ciò, la tabella seguente definisce i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici intesi come partizioni orizzontali e verticali fra due distinte unità immobiliari in funzione della categoria di edificio:

Tipo Edifici	Potere fonoisolante	Isolamento acustico standardizzato	Livello rumore di calpestio	Livello massimo pressione
D	55	45	58	35
A, C	50	40	63	35
E	50	48	58	35
B, F, G	50	42	55	35

Per le definizioni e le modalità di verifica e misura si rinvia al D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

Art. 12 - Limiti rumorosità prodotta da impianti tecnologici a servizio dell'edificio

1. Sono definiti servizi a funzionamento discontinuo gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria.

2. Sono invece definiti servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

3. La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti:

- a) 35 dB(A) L_{Amax} con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo;
- b) 25 dB(A) L_{Aeq} per i servizi a funzionamento continuo.

4. Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.

5. Per le definizioni e le modalità di verifica e misura si rinvia al D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

TITOLO III°
REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' TEMPORANEE

Art. 13 - Orari dei cantieri

1. L'attività dei cantieri è svolta nei giorni feriali, con divieto la domenica e nei giorni festivi, con la seguente articolazione territoriale e periodale:

A)- PERIODO INVERNALE (1° ottobre-31 maggio)

a) AREE TURISTICHE:dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 13,30 alle ore 19,30;

b)AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE:dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore19;

c) RESTANTE TERRITORIO COMUNALE: dalle ore 7 alle ore 20.

B)-PERIODO ESTIVO (1° giugno-30 settembre)

a) AREE RESIDENZIALI URBANE: dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 20;

b) AREE TURISTICHE: dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 20;

c) AREE PERIFERICHE: dalle ore 7 alle ore 20;

d) AREE ARTIGIANALI ED INDUSTRIALI: dalle ore 7 alle ore 20;

e) AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE: dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.

2. L'esecuzione di lavori disturbanti relativi a demolizioni od escavazioni, ovvero comportanti l'impiego di macchinari rumorosi (es.: martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.) sono svolti, in tutto il territorio comunale e per tutto l'arco dell'anno, dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19, con l'unica eccezione, nel periodo 1° Giugno-31 Agosto, delle AREE TURISTICHE. Nel suddetto periodo, in dette aree sono vietati i lavori di demolizione ed escavazione ed i lavori comportanti l'impiego di macchinari rumorosi potranno essere svolti solo dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.

3. Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, quali particolari lavorazioni che non possono essere interrotte (es.: gettate di calcestruzzo, pavimenti in cemento), ovvero che richiedano un processo di lavorazione continua che, se interrotta, può causare danni all'opera stessa, per essere svolte in deroga agli orari di cui ai precedenti commi, dovranno essere preventivamente autorizzate.

4. Ai cantieri relativi ad attività di ripristino urgente dell'erogazione di servizi di pubblica utilità (linee telefoniche e elettriche condotte fognarie, acqua, gas, ecc.), ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

5. I cantieri relativi ad opere pubbliche la cui ritardata realizzazione può costituire lesione del pubblico interesse, potranno essere autorizzati in deroga agli orari di cui ai precedenti punti, fermo restando il divieto di attività in orario notturno, nonché l'obbligo di previsione di particolari cautele, nelle prime ore pomeridiane del periodo estivo, preordinate alla minimizzazione del disturbo.

Per le opere pubbliche concernenti lavori ferroviari ed autostradali, potrà essere autorizzato anche il lavoro in orario notturno.

6. Limitatamente al periodo estivo, nelle AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE e nelle AREE TURISTICHE, le autorizzazioni rilasciate in deroga dovranno essere contenute nei seguenti limiti orari: dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 20. Sempre in dette aree i lavori comportanti l'impiego di macchinari rumorosi quali martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, potranno essere svolti esclusivamente dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.

7. Per motivazioni eccezionali, contingenti e documentabili, potrà essere autorizzato anche lo svolgimento dell'attività di cantiere in giornata domenicale o festiva, ferme restando le prescrizioni temporali previste dal precedente comma.

Art. 14 - Limiti di emissione sonora all'interno dei cantieri e relative prescrizioni

1. All'interno dei cantieri, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. All'interno degli stessi dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno. In attesa delle norme specifiche di cui all'art.3, comma 1°, lett.g), della Legge 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altro tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza del lavoro.

2. Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi, non potrà essere mai superato il valore limite $L_{Aeq} = 70$ dB(A), con tempo di misura (TM) > 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.

3. Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di $L_{Aeq} = 65$ dB(A). con tempo di misura (TM) > 10 minuti, misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse.

4. Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in grado di garantire il rispetto dei limiti di rumore di cui al comma precedente, possono chiedere specifica deroga.

5. In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

6. Per contemperare le esigenze dei cantieri con i quotidiani usi degli ambienti confinanti, al titolare del cantiere è fatto obbligo:

- a) di dotarsi di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive UE in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività;
- b) di dare preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere sui tempi e modi di esercizio, nonché sulla data di inizio e di fine lavori.

Art. 15 - Autorizzazione per l'attività di cantiere

1. Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti orari e di rumore di cui ai precedenti art. 13 e 14, è soggetto ad autorizzazione da richiedere almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività. La domanda deve essere corredata della documentazione di cui al Modello n. 1.

L'autorizzazione si intende tacitamente rilasciata se entro tale termine dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego.

2. Le attività di cantiere di cui al precedente art. 14, comma 4, devono presentare domanda con le modalità previste dal Modello nr. 2, corredata dalla documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata previa acquisizione del parere dell'ARPA entro 30 giorni dalla richiesta. E' fatto obbligo di

detenere l'atto autorizzatorio presso il cantiere edile, a disposizione dell'Autorità di controllo che ne fa richiesta.

3. Ai cantieri edili per la realizzazione di grandi infrastrutture, è richiesta la presentazione di una valutazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente, ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

4. L'iter procedurale per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo è indicato nell'allegato nr.1.

Art. 16 - Attività agricole e di giardinaggio

1. Le attività agricole a carattere temporaneo o stagionale, svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto, non soggiacciono a limiti temporali e modali di esercizio.

2. L'uso di macchine o impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19. Nei giorni festivi ed il sabato, dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 16 alle ore 19.

3. Fermi restando i suddetti limiti di orario, le macchine e gli impianti per lavori di giardinaggio devono essere conformi alle direttive UE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine e delle attrezzature.

Art. 17 - Limiti di emissione sonora delle manifestazioni

1. Le manifestazioni svolte nelle aree individuate dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1°, lett.a), della Legge 447/95, devono rispettare i limiti indicati nella seguente tabella:

Tabella nr.1

ITO	Afflusso atteso In numero di persone	N. Max. di Giorni anno per sito	Durata Massima in ore	Limite in Facciata LAeq	Limite in Facciata LA slow	Limite LAS max Per il Pubblico	Orario di cessazione
	> 5.000	10	NO lim.	70	75	108	24
	> 300	NO lim.	4	65	70	108	24

2. Le manifestazioni svolte in aree diverse da quelle indicate dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1°, lett. a), della Legge 447/95, devono rispettare i limiti indicati nella seguente tabella:

tabella n. 2

Cat.	Tipologia di Manifestazione	Afflusso atteso In numero di persone	Durata Massima in ore	Limite in Facciata LAeq	Limite in Facciata LA slow	Limite LAS max	Orario di cessazione
1	Concerti all'aperto	>1.000	4	95	100	108	24
2	Concerti al chiuso in strutture non dedicate	> 1.000	4	70	75	108	24
3	Concerti all'aperto	>200	4	85	90	108	24

4	Discoteche e similari all'aperto	> 200	4	70	75	108	24
5	Attività musicali all'aperto in supporto ad attività di pubblico esercizio (es. piano bar, concertini, fonti sonore, ecc.	< 200	4	70	75	108	24

3. Lo svolgimento di manifestazioni temporanee a carattere rumoroso deve essere contenuto, oltre che nel rispetto di limiti di emissione e degli orari stabiliti nelle Tabelle n.1 e 2, anche dei limiti di esposizione per il pubblico.

Ai fini della tutela della salute degli utenti, tale limite è individuato 108 dB(A) LASmax, da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa occupata dal pubblico.

4. I titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ivi compresi i chioschi di spiaggia, che effettuano attività di trattenimento e svago utilizzando fonti di emissione sonora poste all'esterno del locale ovvero installate all'interno dei locali ma che non hanno la possibilità di adottare chiusure o schermature permanenti, fissi o mobili, per il contenimento delle emissioni sonore possono ottenere deroga sino a un massimo delle ore 2:00 dopo la mezzanotte allorché si dotino di apparecchiature in grado di contenere le emissioni sonore entro i limiti stabiliti dalle normative vigenti. La deroga potrà essere ottenuta previa apposita autorizzazione comunale. La suddetta deroga potrà essere rilasciata solo per i giorni di venerdì e sabato per tutti i mesi dell'anno, mentre per il periodo che va dal 01/7 al 10/9 potrà essere rilasciata per ciascun locale per quattro sere la settimana.

5. In occasione di particolari eventi, ovvero per esigenze a carattere stagionale connesse alla vocazione turistica del territorio comunale, con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 50 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il limite orario di cessazione di cui alle Tabelle 1 e 2, può essere procrastinato, in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone, fino ad un massimo di 2 ore, ovvero diminuito fino ad un massimo di 1 ora.

Art. 18 - Autorizzazione per l'esercizio di manifestazioni

1. Lo svolgimento nel territorio comunale di manifestazioni è soggetto ad autorizzazione da richiedere almeno 45 giorni prima dell'inizio, come da Modello nr. 3. La domanda deve essere corredata da una relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro 30 giorni dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego.

2. La relazione, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, laddove non vengano apportate modifiche al locale o all'impianto di emissione sonora, conserva validità senza limiti temporali. Tale principio vale anche in riferimento alle eventuali relazioni prodotte dagli esercenti precedentemente all'entrata in vigore del Regolamento.

3. Le norme del regolamento, per quanto compatibili, devono ritenersi applicabili anche alle attività disciplinate dal D. Lgs. 114/98, nonché alle attività artigianali di produzione e servizi.

4. Le manifestazioni previste nelle AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura ed attività scolastiche, devono essere autorizzate in maniera espressa.

5. Le manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare le prescrizioni di cui alle Tabelle 1 e 2 del precedente art. 8, possono chiedere autorizzazione in deroga almeno 60 giorni prima dell'inizio della manifestazione, come da Modello nr. 3. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata previa acquisizione del parere di ARPA. E' fatto obbligo di detenere copia dell'autorizzazione presso il luogo ove si svolge la manifestazione, a disposizione dell'Autorità di controllo che ne fa richiesta.

6. L'iter procedurale per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo è indicato nell'allegato nr. 2.

Art. 19 - Uso di altoparlanti su veicoli

1. Fatto salvo quanto previsto dal vigente Regolamento comunale per la pubblicità in materia di pubblicità fonica, nonché quanto previsto in materia di pubblicità elettorale, l'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art.59 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, è consentito solo nei giorni feriali dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 16,30 alle ore 19.

TITOLO IV° TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 20 - Emissioni sonore disturbanti

1. Fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 659 del Codice penale con riferimento ai rumori suscettibili di cagionare disturbo ad un numero indeterminato di persone, ovvero di quanto previsto da specifici articoli del presente Regolamento, in tutto il territorio comunale sono vietate le emissioni sonore disturbanti. Ai fini della presente norma sono considerate emissioni sonore disturbanti:

- a) emettere grida od urli inconsulti;
- b) uso, oltre i limiti della normale tollerabilità, di strumenti musicali quali pianoforti, trombe, violini, ecc., ovvero di strumenti sonori quali apparecchi radiofonici, magnetofonici, televisivi, ecc.;
- c) uso, oltre i limiti della normale tollerabilità, di segnalazioni acustiche quali sirene, clacson, ecc.;
- d) sospingere, nel corso di manifestazioni di qualsiasi genere, cerchioni di ferro, botti o altri simili oggetti che possono produrre rumore;
- e) l'attività di carico e scarico merci nei centri abitati, dalle ore 24,00 alle ore 6,00;
- f) provocare, ovvero non impedire quando se ne ha l'obbligo, gli strepiti di animali;
- g) il suono delle campane dalle ore 21 all'alba.

2. Gli impianti antifurto installati negli immobili, ovvero su autoveicoli, devono essere sottoposti a manutenzione onde evitare malfunzionamenti ed inneschi accidentali. In ogni caso, l'emissione sonora della sirena di allarme deve cessare automaticamente entro i 15 minuti successivi all'innesco.

Art. 21 - Vigilanza sugli avventori degli esercizi pubblici

1. Il titolare di autorizzazione per l'attività di esercizio pubblico ha l'obbligo di vigilare all'interno del proprio esercizio nonché nel perimetro delle aree pubbliche esterne regolarmente autorizzate destinate all'ampliamento dell'area del locale stesso a che gli avventori non disturbino, mediante schiamazzi e rumori, le occupazioni o il riposo delle persone.

2. L'accertata violazione al 1° comma del presente articolo, "in caso di recidiva", ferma restando l'eventuale responsabilità del gestore in ordine al reato di cui all'art. 659 C.P.,

comporta sempre la revoca della concessione per l'occupazione del suolo pubblico con tavoli e sedie.

3. comma cassato

Art. 22 – Locali pubblici e luoghi aperti al pubblico con intrattenimento musicale

1. I locali pubblici e luoghi aperti al pubblico, caratterizzati da intrattenimento musicale sia con l'uso di strumenti elettroacustici che dal vivo, hanno l'obbligo di produrre una relazione a firma di tecnico abilitato e iscritto nelle apposite liste regionali, che dovrà contenere:

- una planimetria dei luoghi, in scala, con indicazione dei punti relativi agli ambienti abitativi più esposti e dei relativi livelli di pressione sonora misurati;
- una planimetria del locale, in scala, con indicazione della zona di libero accesso per il pubblico, le posizioni dei diffusori acustici e degli altri tipi di sorgenti sonore.

2. La relazione andrà redatta in duplice copia di cui una da consegnare agli Uffici competenti del Comune, l'altra da depositare presso l'attività e da esibire su eventuale richiesta da parte delle Autorità di controllo unitamente al Nulla Osta rilasciato dall'Ufficio Tutela Igiene Ambientale del Comune.

3. La mancata acquisizione del Nulla Osta costituisce impedimento allo svolgimento dell'intrattenimento musicale.

4. Ogni variazione tecnica dell'impianto elettro-acustico dovrà essere documentata con nuovi elaborati secondo le modalità di cui ai commi precedenti.

5. Il titolare di autorizzazione per l'attività di esercizio pubblico e luoghi aperti al pubblico, caratterizzati da intrattenimento musicale sia con l'uso di strumenti elettroacustici che dal vivo, ha l'obbligo del controllo sia degli avventori che del personale, al fine di contenere il rumore di tipo antropico e quello di origine diversa dalla diffusione sonora, affinché non sia possibile il superamento dei limiti indicati nel presente regolamento.

Art. 23 Giochi rumorosi

1. Nel periodo invernale, dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 22 alle ore 6, nei cortili o nelle aree comuni delle case di civile abitazione, nonché nelle aree di pertinenza dei luoghi di convivenza (strutture alberghiere, extralberghiere, case di cura, convivenze, ecc.) è vietato condurre giochi rumorosi quali il gioco della palla, del tamburello e simili.

2. Nel periodo estivo, il divieto di cui al primo comma trova applicazione dalle ore 13 alle ore 16 e dalle ore 23 alle ore 8.

3. Negli impianti sportivi all'aperto nei quali si conducono giochi rumorosi quali il gioco della palla o del tamburello, non qualificabili come luoghi di pubblico spettacolo o intrattenimento ed, in quanto tali, esclusi dall'obbligo di licenza di cui agli artt. 68 ed 80 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, l'attività deve cessare alle ore 21,30 nel periodo invernale ed alle ore 23,00 nel periodo estivo.

Art. 24 - Esercizio di mestieri rumorosi ed impianto di macchine che producono rumori e/o scosse ai fabbricati

1. All'esercizio di mestieri rumorosi, nonché all'impianto di macchine che producono rumori e/o scosse ai fabbricati, si applicano le prescrizioni territoriali, periodali e temporali previste per i cantieri dall'art. 13, i limiti di emissione sonora previsti per l'utilizzo di macchinari rumorosi dall'art. 14, comma 2°, ed il regime autorizzatorio previsto per i cantieri dall'art. 15, comma 1°

e 2°, del presente Regolamento. La domanda, a seconda dei casi, deve essere corredata dalla documentazione di cui ai Modelli nr. 4 o nr. 5.

2. E' considerato "mestiere rumoroso" qualsivoglia attività che, nell'ambito del processo produttivo di beni e/o servizi, attraverso l'utilizzo di macchine e/o attrezzature supera ordinariamente i valori limite di emissione sonora di cui all'art. 2 del D.P.C.M. del 14/11/1997.

TITOLO V° MISURAZIONI, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 25 - Misurazioni e controlli

1. I parametri di misura riportati nelle Tabelle 1 e 2 di cui all'art. 21 sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le seguenti modalità:

a) LAeq come definito dal DPCM 16/3/1998, TM (tempo di misura)>10 minuti; tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata;

b) LASlow definito come livello di pressione sonora ponderato A e dinamica Slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della manifestazione.

Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite si sia verificato almeno tre volte nel corso della misura, che dovrà pertanto essere eseguita con l'utilizzo di time-history o della registrazione grafica.

2. Non si applica il limite di immissione differenziale ne altre penalizzazioni (componenti totali o impulsive).

3. L'attività di monitoraggio è demandata all'ARPA; all'ufficio di Tutela e di Igiene Ambientale del Comune è demandato il controllo, quest'ultimo si avvale dell'assistenza del Corpo di Polizia Municipale. Nell'ipotesi che l'ufficio di Tutela e Igiene Ambientale del Comune non sia nelle condizioni di potere effettuare i relativi controlli, si può avvalere dell'Arpa.

Art. - 26 Sanzioni

1. Chiunque, in assenza della prescritta autorizzazione comunale prevista dal presente Regolamento, svolga attività, manifestazioni o spettacoli all'aperto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro € 1.032,91 a € 10.329,13 (Art. 10. comma 1 - L. n. 447/95).

E' sempre disposta la cessazione dell'attività svolta in difetto di autorizzazione.

2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e di immissione è punito col pagamento di una somma da € 516,45 a € 5.164,56 (Art. 10. comma 2 - L. n. 447/95).

3. Chiunque violi le prescrizioni relative alle autorizzazioni in deroga per quanto riguarda il rispetto degli orari nell'esercizio di attività temporanee svolte all'aperto è punito con il pagamento di una somma da € 103,29 a € 516,45.

4. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile, supera i limiti fissati dal Comune a tutela delle zone che presentano un rilevante interesse ambientale, è punito, oltre che con le sanzioni di cui al comma 2, con il pagamento di una somma da € 516,45 a € 1.032,91.

5. La mancata detenzione sul sito delle autorizzazioni e Nulla Osta e di quant'altro espressamente previsto e di cui al presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00.

6. L'omissione di quanto previsto all'art. 22, comma 4, è punita con la chiusura del locale per giorni tre e con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 500,00. Qualora durante l'anno solare l'esercente dovesse ripetere la stessa omissione, la sanzione si applica in misura quadrupla.

7. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

8. Per l'accertamento delle violazioni al presente Regolamento si applicano le norme previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

9. In casi di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, fermi restando i poteri degli organi dello Stato preposti alla tutela della sicurezza pubblica, con provvedimento contingibile ed urgente il Sindaco potrà ordinare il ricorso a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale delle sorgenti dell'inquinamento acustico.

10. Nelle more di approvazione della classificazione acustica del territorio, il giudizio di "gravità ed intollerabilità" delle immissioni sonore, in quanto suscettibile di motivare i provvedimenti contingibili ed urgenti di cui al precedente comma, nel periodo dalle ore 19,00 alle ore 08,00 e lungo tutto l'arco della giornata nei giorni festivi, è presunto quando sia accertato un aumento del livello di rumorosità, rispetto al valore ambientale, di 3 (tre) decibel.

Art. 27 - Fondo comunale

1. Le sanzioni amministrative previste ai punti 3, 4, 5 e 6 dell'art. 26 spettano per la totalità al Comune.

2. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative sono destinate a costituire un fondo finalizzato alla realizzazione dei piani di classificazione acustica, dei piani comunali di risanamento acustico e degli interventi di bonifica acustica previsti in detti piani.

Art. 28 - Ordinanze contingibili ed urgenti

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il Sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Tale facoltà sindacale è esclusa nel caso di servizi pubblici essenziali.

TITOLO VI° ABROGAZIONI E NORMA TRANSITORIA

Art. 29 - Abrogazioni

1. E' abrogata ogni altra norma regolamentare e/o ordinanze precedentemente emesse dal Comune di Agrigento, incompatibili e/o in contrasto con il presente Regolamento.

Art. 30 - Norme transitorie

1. Fino all'approvazione della classificazione acustica del territorio comunale, i limiti di emissione sonora sono quelli previsti dall'art. 6, comma 1°, del D.P.C.M. 1° marzo 1991.

2. I locali pubblici e luoghi aperti al pubblico già esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, caratterizzati da intrattenimento musicale sia con l'uso di strumenti elettroacustici che dal vivo, hanno l'obbligo di:

- verificare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, tramite un tecnico competente in acustica ed iscritto nelle liste regionali, se l'impianto di diffusione musicale, nelle condizioni più ricorrenti di esercizio, rispetta i limiti stabiliti nel presente regolamento;

- adottare tutti gli interventi necessari di abbattimento del rumore nel caso in cui, all'esito della verifica di cui al precedente punto, vengano superati i limiti imposti dal presente regolamento, dotando in ogni caso strumenti e apparecchiature, laddove possibile, di mezzi che ne impediscano la manomissione;

- far redigere una relazione dal tecnico competente nella quale siano esposti i risultati dell'accertamento. La relazione dovrà contenere:

- a) una planimetria dei luoghi, in scala, con indicazione dei punti relativi agli ambienti abitativi più esposti e dei relativi livelli di pressione sonora misurati;

- b) una planimetria del locale, in scala, con indicazione della zona di libero accesso per il pubblico, le posizioni dei diffusori acustici e degli altri tipi di sorgenti sonore.

La relazione andrà redatta, in duplice copia di cui una da consegnare, entro 30 giorni dalla emissione della presente ordinanza, agli Uffici competenti del Comune, l'altra, dopo la vidimazione costituenta "Nulla Osta" da parte dell'Ufficio Tutela Igiene Ambientale del Comune, da custodire presso l'attività e da esibire su eventuale richiesta da parte delle Autorità di controllo.

3. La mancata osservanza di quanto previsto al comma 2 del presente articolo è punita con la chiusura del locale per giorni tre e con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 500,00 e con la diffida a provvedere entro ulteriori giorni trenta. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, si procederà con la sanzione di chiusura delle attività fino all'avvenuto adempimento delle prescrizioni di cui al comma 2 e ad una sanzione amministrativa pari a € 5.000,00.

4. Le somme provenienti dalle sanzioni di cui al comma 3 saranno destinate ad incrementare il fondo di cui all'art. 27.

Io sottoscritto..... nato a.....
il..... residente a.....
via..... nr.....
in qualità di..... della.....
Sede legale.....
Iscrizione alla CCIAA.
CF o P.IVA.....
per l'attivazione di un cantiere:
- edile, stradale o assimilabile
- per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati

con sede in
via.....
per il periodo dal (g/m/a)..... al (g/m/a).....

CHIEDO

L'autorizzazione ai sensi del vigente Regolamento Comunale in materia di tutela dall'inquinamento acustico.

A tal fine dichiaro di rispettare gli orari ed i valori limite indicati dal Regolamento Comunale in materia di tutela dall'inquinamento acustico.

Confermo che i dati e le notizie fornite dalla presente domanda corrisponde a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art.76 del DPR 445/00.

Timbro/Firma

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art.3 DPR 445/00)

Io sottoscritto..... nato a.....
il..... residente a.....
via..... nr.....
in qualità di..... della.....
Sede legale.....
Iscrizione alla CCIAA.
CF o P.IVA.....
per l'attivazione di un cantiere:

- edile, stradale o assimilabile
- per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati

con sede in via.....
per il periodo dal (g/m/a)..... al (g/m/a).....

CHIEDO

L'autorizzazione in deroga, ai sensi del vigente Regolamento Comunale in materia di tutela dall'inquinamento acustico. A Tal fine dichiaro di non essere in grado di rispettare:

- gli orari previsti dal Regolamento comunale in materia di tutela dall'inquinamento acustico;
- i valori limite previsti dal Regolamento comunale in materia di tutela dall'inquinamento acustico per i seguenti motivi.....

Allego alla presente documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

Confermo che i dati e le notizie fornite nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art.76 del DPR 445/00.

Timbro/Firma

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art.38 DPR 445/00)

Io sottoscritto..... nato a.....
il..... residente a.....
via..... nr.....
in qualità di..... della.....
Sede legale.....
Iscrizione alla CCIAA.
CF o P.IVA.....
per l'attivazione della manifestazione a carattere temporaneo.....
con sede in via.....
per il periodo dal (g/m/a)..... al (g/m/a).....
con il seguente orario: dalle ore..... alle ore.....

CHIEDO

L'autorizzazione ai sensi del vigente Regolamento Comunale in materia di tutela dall'inquinamento acustico.

A tal fine dichiaro di rispettare/di non essere in grado di rispettare:

- gli orari di cui alla Tab. 1 / Tab. 2 del Regolamento comunale in materia di tutela dall'inquinamento acustico;
- i valori limite di cui alla Tab.1 / Tab. 2 del Regolamento comunale in materia di tutela dall'inquinamento acustico;

per i seguenti motivi:.....
.....
.....
.....

Allego alla presente documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art.76 del DPR 445/00.

Timbro/Firma

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art.38 DPR 445/00)

Al Comune di Agrigento

Io sottoscritto..... nato a.....
il..... residente a.....
via..... nr.....
in qualità di..... della.....
Sede legale.....
Iscrizione alla CCIAA.....
CF o P.IVA.....
per attivare :

- l'esercizio del mestiere rumoroso di.....;
- l'impianto di macchine che producono rumore e/o scosse ai fabbricati;

con sede in via... ..nr.....
per il periodo dal (g/m/a)..... al (g/m/a).....

CHIEDO

L'autorizzazione ai sensi del vigente Regolamento Comunale in materia di tutela dall'inquinamento acustico.

A tal fine dichiaro di rispettare gli orari ed i valori limite indicati dal Regolamento Comunale in materia di tutela dall'inquinamento acustico.

Confermo che i dati e le notizie fornite dalla presente domanda corrisponde a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art.76 del DPR 445/00.

Timbro/Firma

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art.38 DPR 445/00).

Io sottoscritto..... nato a.....
il..... residente a.....
via..... nr..... in
qualità di..... della.....
Sede legale.....
Iscrizione alla CCIAA.....
CF o P.IVA.....
per attivare :

- l'esercizio del mestiere rumoroso di.....;
- l'impianto di macchine che producono rumore e/o scosse ai fabbricati;

con sede in via... ..nr.....
per il periodo dal (g/m/a)..... al (g/m/a).....

CHIEDO

L'autorizzazione in deroga, ai sensi del vigente Regolamento Comunale in materia di tutela dall'inquinamento acustico. A Tal fine dichiaro di non essere in grado di rispettare:

- gli orari previsti dal Regolamento comunale in materia di tutela dall'inquinamento acustico;
- i valori limite previsti dal Regolamento comunale in materia di tutela dall'inquinamento acustico

per i seguenti motivi:.....
.....
.....

Confermo che i dati e le notizie fornite nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pena stabilite dall'art.76 del DPR 445/00.

Timbro/Firma

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art.38 DPR 445/00)

ITER PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI CUI ALL'ART.15
(Cantieri e mestieri rumorosi)

La domanda è acquisita al protocollo dell'Ufficio Comunale incaricato:

1. a - nel caso in cui le attività di cantiere o di mestiere rumoroso siano svolte nel rispetto dei limiti di orario e di rumore previsti dagli artt.4 e 5 del Regolamento, l'Ufficio incaricato trasmette copia della domanda pervenuta, ovvero del provvedimento di motivato diniego, all'Arpa ed al Corpo di Polizia Municipale ai fini dell'attività di mera vigilanza di rispettiva competenza;

1.b – nel caso in cui l'attività di cantiere o il mestiere rumoroso non siano in condizioni di garantire il rispetto dei limiti di rumore previsti dall'art.5 del Regolamento, l'Ufficio incaricato trasmette, entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento, copia della domanda all'Arpa la quale, entro e non oltre i 15 giorni successivi, emette il parere di competenza. L'autorizzazione, da rilasciarsi entro 30 giorni dalla richiesta, ovvero il provvedimento di motivato diniego, è inviata all'Arpa ed al Corpo di Polizia Municipale ai fini dell'attività di mera vigilanza di rispettiva competenza.

ITER PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI CUI ALL'ART.18
(Manifestazioni)

La domanda è acquisita al protocollo dell'Ufficio incaricato;

1.a- nel caso in cui la manifestazione sia svolta nel rispetto dei limiti di cui alle tabb.1 e 2 dell'art.8 del Regolamento, l'Ufficio incaricato trasmette copia della domanda pervenuta, ovvero del provvedimento di motivato diniego, all'Arpa ed al Corpo di Polizia Municipale ai fini dell'attività di mera vigilanza di rispettiva competenza;

1.b- nel caso in cui la manifestazione non sia in grado di rispettare le prescrizioni di cui alle tabb.1 e 2 dell'art.8 del Regolamento, l'Ufficio incaricato trasmette, entro 5 giorni dal ricevimento, copia della domanda all'Arpa la quale, entro e non oltre i 30 giorni successivi, emette il parere di competenza. L'autorizzazione, da rilasciarsi entro 60 giorni dalla richiesta, ovvero il provvedimento di motivato diniego, è inviato all'Arpa ed al Corpo di Polizia Municipale ai fini dell'attività di mera vigilanza di rispettiva competenza.